

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

OGGETTO: Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana – le nuove imposizioni sono legittime in relazione al presupposto del “beneficio diretto”?

RICORDATO che ai sensi degli art. 1 e 4 della L.R. 28/2002 e dell'art. 16 della L.R. 11/2015, i Consorzi di bonifica attuano i programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione per conto dell'Amministrazione regionale e svolgono funzioni in materia di difesa del suolo e utilizzo delle acque;

PRESO ATTO che con delibera n.1423 del 8-09-2023 la Giunta regionale ha deliberato l'approvazione del Piano di Classifica consortile;

VISTO il decreto 0163/Pres del 22-09-2023 con cui si è proceduto ad approvare il Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili;

INTERPELLATA da numerosi amministratori e cittadini preoccupati e contrariati per l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di Avvisi di pagamento riportanti somme dovute per la prima volta al Consorzio, in mancanza di una spiegazione esaustiva sulla motivazione e l'entità dei canoni di nuova introduzione;

VERIFICATO che gli Amministratori interessati dal problema non erano a conoscenza del fatto che la revisione del Piano di Classifica avrebbe determinato l'individuazione di oltre 3.400 nuovi contribuenti;

RAVVISATA pertanto la necessità di far maggiore chiarezza sui criteri di riparto degli oneri consortili, in particolare per i bacini dell'ex Consorzio Ledra-Tagliamento;

tutto ciò premesso, la sottoscritta Consigliera

INTERROGA la Giunta e il Presidente per sapere se, in particolare nei bacini sopra richiamati, sussista per gli immobili sui quali è stata introdotta la contribuzione, il “beneficio idraulico diretto dell'immobile”, che è il presupposto per la legittimità dell'imposizione, inteso come (pag. 149 del nuovo Piano di Classifica) “vantaggio concreto che l'immobile trae dalle opere di bonifica e dalla loro manutenzione”.

Manuela Celotti

Trieste, 16 febbraio 2024